

LA FIGURA E LA NOMINA DELL'ESPERTO: COMPITI, ATTIVITÀ, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ

Prof. Avv. Nicola Soldati

Professore associato di diritto dell'economia

Professore incaricato di diritto delle crisi di impresa

Professore incaricato di disciplina giuridica della crisi di impresa

Professore incaricato di diritto delle assicurazioni

Professore incaricato di diritto commerciale

Direttore del Master Universitario in Relazioni internazionali d'impresa: Italia Russia

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

L'ESPERTO (art. 13)

Presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:

- gli iscritti da **almeno cinque anni** all'albo dei **dottori commercialisti e degli esperti contabili**
- gli iscritti da **almeno cinque anni** all'albo degli **avvocati**

che documentano entrambi di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

- gli iscritti da almeno **cinque anni** all'albo dei **consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
- possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere **svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione** concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è, altresì, **subordinata** al possesso della **specifica formazione** prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

NOMINA DELL'ESPERTO (art. 13)

La **nomina** dell'esperto avviene ad opera di una **commissione** che resta in carica per due anni.

La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da:

- a) **due magistrati**, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della **sezione specializzata in materia di impresa del tribunale** del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17;
- b) **due membri**, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;
- c) **due membri**, uno effettivo e uno supplente, **designati dal prefetto** del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17.

NOMINA DELL'ESPERTO (art. 13) (segue)

Entro i **cinque giorni** lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva **più di due incarichi contemporaneamente**.

La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

La commissione tiene conto della **complessiva esperienza formativa** risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate.

Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il **parere non vincolante di un'associazione di categoria** sul territorio.

NOMINA DELL'ESPERTO (art. 13) (segue)

Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato **sono pubblicati** senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

USO DELLA PIATTAFORMA (art. 14)

L'esperto nominato ai sensi dell'art. 13, comma 6, **accede alle banche dati e alle informazioni** di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed **estrae la documentazione e le informazioni necessari** per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

REQUISITI DI INDIPENDENZA DELL'ESPERTO (art. 16)

L'esperto deve essere in possesso dei **requisiti** previsti dall'articolo 2399 c.c. e **non deve essere legato** all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli **ultimi cinque anni** attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né avere posseduto partecipazioni in essa.

Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi **almeno due anni** dall'archiviazione della composizione negoziata.

ATTIVITÀ DELL'ESPERTO (art. 12, comma 2)

L'**esperto** – INDIPENDENTE - agevola le trattative tra l'**imprenditore**, i **creditori** ed **eventuali altri soggetti interessati**, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa .

IL RUOLO DELL'ESPERTO (art. 16)

L'esperto è **terzo** rispetto a tutte le parti opera in modo **professionale, riservato, imparziale e indipendente**.

Non è equiparabile al professionista indipendente.

Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, **verifica** la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie.

Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

IL RUOLO DELL'ESPERTO (art. 16, comma 4)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto **non può essere tenuto a deporre** sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 c.p.p. in quanto compatibili.

IL RUOLO DELL'ESPERTO (art. 16, comma 4)

LATO DEBITORE

L'imprenditore ha il dovere di **rappresentare la propria situazione** all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo **completo e trasparente** e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli **interessi dei creditori**.

IL RUOLO DELL'ESPERTO (art. 16, comma 5)

LATO BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti **sono tenuti a partecipare alle trattative** in modo attivo e informato.

L'accesso alla composizione negoziata della crisi **non costituisce di per sé** causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che da' conto delle ragioni della decisione assunta.

IL RUOLO DELL'ESPERTO (art. 16, comma 6)

TUTTI

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il **dovere** di **collaborare lealmente** e **in modo sollecito** con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'**obbligo di riservatezza** sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.

Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con **risposta tempestiva e motivata**.

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO (ART. 17)

L'esperto, verificati la propria **indipendenza** e il **possesso delle competenze** e della **disponibilità di tempo** necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella **piattaforma** la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1. Oppure ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.

L'esperto **non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.**

INIZIO DELL'INCARICO (ART. 17, COMMA 5)

L'esperto, accettato l'incarico, **convoca senza indugio** l'imprenditore per valutare l'esistenza di una **concreta prospettiva di risanamento**, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

L'imprenditore partecipa **personalmente** e può **farsi assistere da consulenti**.

INIZIO DELL'INCARICO (ART. 17, COMMA 5)

Se ritiene che le **prospettive di risanamento siano concrete** l'esperto **incontra le altre parti interessate** al processo di risanamento e **prospetta le possibili strategie di intervento** fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

Se **non ravvisa concrete prospettive di risanamento**, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che **dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata** entro i successivi cinque giorni lavorativi.

RINEGOZIAZIONE CONTRATTI (ART. 17, COMMA 5)

Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a **rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica** ovvero ad **esecuzione differita** se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute.

Le parti **sono tenute a collaborare tra loro** per rideterminare il contenuto del contratto o **adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.**

SOSTITUZIONE ESPERTO (ART. 17, COMMA 6)

Entro **tre giorni** dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare **osservazioni sull'indipendenza dell'esperto** al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, **se lo ritiene opportuno** provveda alla sua **sostituzione** entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e le parti interessate **formulano osservazioni sull'operato dell'esperto**.

CONCLUSIONE DELL'INCARICO (ART. 17, COMMA 7)

L'incarico dell'esperto **si considera concluso** se, decorsi **centottanta giorni** dalla accettazione della nomina, **le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni** di cui all'art. 12, comma 1.

L'incarico **può proseguire** per **non oltre centottanta giorni** quando **tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente**, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22.

In caso di **sostituzione** dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

RELAZIONE FINALE (ART. 17, COMMA 8)

Al termine dell'incarico l'esperto redige **una relazione finale** che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà **comunicazione** al segretario generale della camera di commercio per **l'archiviazione** dell'istanza di composizione negoziata.

MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI (ART. 19)

Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il ricorso, unitamente al decreto, è **notificato** dal ricorrente, anche **all'esperto**.

All'udienza il tribunale, sentite le parti e **chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere** sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il **buon esito delle trattative**, nomina, se occorre, un ausiliario e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive.

MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI (ART. 19)

SEGUE

Sentito l'esperto, il tribunale può **limitare** le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

Il giudice che ha emesso i provvedimenti, su istanza delle parti e **acquisito il parere dell'esperto**, può **prorogare** la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o **su segnalazione dell'esperto**, il giudice che ha emesso i provvedimenti, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e, in ogni caso, a seguito dell'archiviazione dell'istanza, può **revocare** le misure protettive e cautelari, o **abbreviarne** la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

GESTIONE DELL'IMPRESA (ART. 21)

L'imprenditore **informa preventivamente** l'esperto, per iscritto, del **compimento di atti di straordinaria amministrazione** nonché dell'**esecuzione di pagamenti** che non sono **coerenti** rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, **lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo**.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa **immediatamente l'esperto** il quale, nei successivi dieci giorni, **può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese**.

Quando l'atto compiuto **pregiudica** gli interessi dei creditori, l'**iscrizione è obbligatoria**.
Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, **iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione al tribunale**.

CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE (ART. 23)

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'art. 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

- a) **concludere un contratto**, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, **secondo la relazione** è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
- c) **concludere un accordo sottoscritto** dall'imprenditore, dai creditori e **dall'esperto** che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lettera d), e 324.

Con la sottoscrizione dell'accordo **l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.**

CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE (ART. 23) SEGUE

Se all'esito delle trattative **non è individuata una soluzione** tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:

- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'art. 56;
- b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è **ridotta al 60%** se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto...

GRUPPO DI IMPRESE (ART. 25)

L'esperto assolve ai compiti di cui all'art.12, comma 2, **in modo unitario per tutte le imprese** che hanno presentato l'istanza, **salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative**. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.

Le imprese partecipanti al gruppo che **non si trovano** nelle condizioni indicate nell'art. 12, comma 1, **possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative**.

Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo **presentano più istanze** e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, **propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario** oppure per più imprese appositamente individuate, la **composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo** fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

MISURE PREMIALI (ART. 25 BIS)

In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate **concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione** fino ad un massimo di **settantadue rate mensili** delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.

La **sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.**

COMPENSO DELL'ESPERTO (ART. 25 TER)

Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto **dell'opera prestata**, della sua **complessità**, del **contributo dato nella negoziazione** e della **sollecitudine** con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice (le percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata).

In caso di composizione negoziata **condotta in modo unitario** per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 17, il compenso dell'esperto designato è determinato **esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo** di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.

Il compenso complessivo **non può essere**, in ogni caso, inferiore euro **4.000,00** e superiore a euro **400.000,00**.

L'importo è rideterminato in base al numero dei creditori (con **aumento fino al 40%**).

COMPENSO DELL'ESPERTO (ART. 25 TER) segue

È **aumentato del 10%** se in caso di vendita dell'azienda o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto.

I **lavoratori** e le **rappresentanze sindacali non** sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il **compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza** risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo.

Il compenso è **aumentato del 100%** in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).

Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta **un ulteriore incremento del 10%** sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

COMPENSO DELL'ESPERTO (ART. 25 TER) segue

All'esperto è dovuto il **rimborso delle spese necessarie** per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

In mancanza di accordo tra le parti, **il compenso è liquidato dalla commissione** di cui all'art. 13, comma 6, ed è a **carico dell'imprenditore**. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'art. 633, comma 1, numero 1), del c.p.c., nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 c.p.c..

Il compenso dell'esperto è **prededucibile** ai sensi dell'articolo 6 CCI.

Dopo **almeno sessanta giorni** dall'accettazione dell'incarico, **su richiesta** dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Per **impresa minore** compenso liquidato dal responsabile OCC o segretario generale.

Concordato semplificato (ART. 25 *sexies*)

Quando l'esperto nella relazione finale **dichiara** che le trattative si sono svolte secondo **correttezza e buona fede**, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) **non sono praticabili**, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8 (relazione finale inserita in piattaforma), una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39.

Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, **acquisiti la relazione finale dell'esperto e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione** e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere.

Il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e **alla relazione finale e al parere dell'esperto**, sia comunicata a cura del debitore ai creditori.



STUDIO LEGALE SOLDATI
VIA VELLANI MARCHI, 20 - 41124 MODENA
VIA FLAMINIA, 171 – 47923 RIMINI
VIA DELLA PACE, 9 – 41049 SASSUOLO (MO)
VIA POSCOLLE, 58 – 33100 UDINE
TEL. 059/236387 - FAX 059/4394063

info@studiolegalesoldati.it

